

REGOLAMENTO (CE) N. 617/2007 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2007

relativo all'applicazione del 10° Fondo europeo di sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato ACP-CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ⁽¹⁾ e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 ⁽²⁾ (di seguito «accordo di partenariato ACP-CE»),

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (di seguito «accordo interno»), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1 ⁽³⁾,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca europea per gli investimenti,

considerando quanto segue:

(1) La decisione n. 1/2006 del Consiglio dei ministri ACP-CE ⁽⁴⁾, precisa il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 e inserisce l'allegato I *ter* nell'accordo di partenariato ACP-CE.

(2) L'accordo interno stabilisce le varie dotazioni finanziarie del 10° Fondo europeo di sviluppo (di seguito «FES»), il criterio di ripartizione e i contributi al 10° FES, istituisce il comitato del FES e il comitato del Fondo investimenti presso la Banca europea per gli investimenti (di seguito «comitato FI»), determina la ponderazione per il voto e stabilisce la regola della maggioranza qualificata in tale sede.

(3) L'accordo interno fissa l'importo complessivo degli aiuti comunitari a favore del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (di seguito «Stati ACP») (esclusa la Repubblica del Sud Africa) e dei paesi e territori d'oltremare (di seguito «PTOM») per il sessennio 2008-2013 a 22 682 milioni di EUR a valere sul 10° FES, che saranno versati dagli Stati membri. Di tale importo 21 966 milioni di EUR dovrebbero essere assegnati agli Stati ACP, come specificato nel quadro finanziario pluriennale 2008-2013 di cui all'allegato I *ter* dell'accordo di partenariato ACP-CE, 286 milioni di EUR dovrebbero essere assegnati ai PTOM e 430 milioni di EUR alla Commissione a copertura delle spese di sostegno derivanti dalla programmazione e dall'attuazione del FES da parte della stessa.

(4) L'assegnazione del 10° FES a favore dei PTOM è disciplinata dalla decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ⁽⁵⁾ e dal regolamento (CE) n. 2304/2002 della Commissione ⁽⁶⁾, recante attuazione di tale decisione, nonché dagli eventuali aggiornamenti.

(5) Le misure contemplate dal regolamento (CE) n. 1257/96, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario ⁽⁷⁾, ammissibili al finanziamento in conformità del medesimo regolamento, possono essere finanziate dal 10° FES solo in casi eccezionali, quando tale assistenza sia necessaria per garantire la continuità della cooperazione a partire da situazioni di crisi fino a condizioni di stabilità per lo sviluppo, e non possa essere finanziata dal bilancio generale dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 247 del 9.9.2006, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2007/249/CE (GU L 109 del 26.4.2007, pag. 33).

⁽⁶⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 82.

⁽⁷⁾ GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).